

Azienda Servizi alla Persona del Comune e del Distretto di Parma  
*ASP Ad Personam*



Parma, 11/01/2021

Spett.li  
Operatori economici

*Direttore Generale*

PROT. N. 576/VIII-2/ULAC

Oggetto: gara europea a procedura aperta per la fornitura di prodotti per l'incontinenza, per l'igiene personale e la cura di cute e capelli  
cig 8557793231 – Pubblicazione chiarimenti n. 2.

Si pubblicano i seguenti quesiti ricevuti con i relativi riscontri:

- QUESITO: “si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alla procedura :
  - 1) Disciplinare art. 9: nel caso in cui venga dichiarata l'intenzione ad avvalersi del subappalto in caso di agg.ne, si chiede conferma che i requisiti previsti dall'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, siano da dichiararsi, a cura del subappaltatore stesso, in sede di eventuale aggiudicazione.
  - 2) Disciplinare art. 12: viene indicato che “tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana”. Si chiede conferma che sia possibile presentare traduzioni ai sensi della legge Bassanini corredate dalla carta di identità del dichiarante.
  - 3) Nel modulo offerta economica, viene riportata due volte la descrizione “assorbente sagomato senza sistema integrato di fissaggio per incontinenza lieve”; si chiede conferma che, laddove i quantitativi di tale prodotto fossero pari a pz 1.371, sia da considerarsi la dicitura



“assorbente sagomato senza sistema integrato di fissaggio per incontinenza moderata”, come anche riportato in Capitolato art.1.  
Descrizione delle forniture.

4) Nel capitolato (pagina 3 e pagina 7) si richiede che i prodotti “consentano l’ identificazione del fabbricante/produttore”. Si chiede di confermare che, come previsto dalle vigenti normative e come specificato nell’allegato A del Disciplinare, tale espressione sia da riferirsi esclusivamente al “fabbricante” (ovvero il soggetto responsabile dell’immissione in commercio del prodotto).

5) A pagina 6 del capitolato (paragrafo “salvietta monouso per igiene”) si richiede la conformità del prodotto offerto al Regolamento 1223/2009 sui cosmetici. Si precisa che per cosmetico si intende una “miscela o sostanza”: pertanto, tale richiesta non risulta applicabile ad un prodotto in cellulosa. Si chiede conferma che trattasi di refuso.

RISPOSTE:

1) Ai sensi dell’art. 1 comma 18 della legge 55/2019, l’applicazione del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è sospesa fino al 31/12/2021. Pertanto, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore, dovrà avvenire secondo tempi e modi disciplinati dall’art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui si riporta estratto: *“...al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione*



*del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80..."*

- 2) Quanto proposto NON si ritiene conforme all'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che richiede la traduzione certificata.
- 3) Si conferma trattarsi di un refuso. La quantità di pz. 1.371 deve intendersi pertanto riferita al prodotto "assorbente sagomato senza sistema integrato di fissaggio per incontinenza moderata". Si allegano pertanto i moduli "Offerta economica" ed il modulo per la campionatura corretti.
- 4) Si conferma che l'espressione è da riferirsi esclusivamente al "Fabbricante".
- 5) Si conferma trattarsi di refuso.

Distinti saluti.

Dott.ssa Stefania Miodini